

Oggetto **Personale dipendente e collaboratori inviati in missione - Impegno di spesa per l'anno 2021**

Determinazione del Direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di impegnare la somma complessiva di € 5.570,00 al fine di garantire la copertura delle spese di missione fuori dall'ordinaria sede di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori dell'Agenzia per l'anno 2021.

Motivazione

Nell'ambito dell'Agenzia della Mobilità Piemontese si verifica la necessità, per esigenze di servizio, di dover inviare personale dipendente in missione fuori dall'ordinaria sede di lavoro sia per effettuare sopralluoghi, sia per partecipare a convegni e riunioni di lavoro e/o di studio.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente del comparto Regioni ed autonomie locali individua fattispecie e limiti al rimborso delle spese sostenute dal personale dirigente inviato in trasferta².

Analogamente anche il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni ed autonomie locali individua tali fattispecie e limiti.³

Occorre ora procedere all'assunzione degli impegni di spesa per l'anno 2021 relativi al personale dipendente ai fini della copertura delle spese di missione.

L'art. 6, comma 12, del decreto legge 78 31 maggio 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n.122/2010 in materia di spese di missione vincolava le amministrazioni, ad impegnare una spesa che non fosse superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Successivamente la legge di conversione n. 157/2019 del Decreto fiscale D.L. 124/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", fra le molte novità introdotte all'art. 57 comma 2 lett. b) ha disposto l'abrogazione dell'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; facendo venir meno le limitazioni previgenti.

Considerato pertanto l'assenza di limiti alle spese di missione per l'anno 2021 e lo storico delle spese sostenute dall'Agenzia per missione negli anni precedenti, si ritiene di impegnare la somma di € 5.270,00 per le spese di missione fuori dall'ordinaria sede di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori dell'Agenzia per l'anno 2021.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio.

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

a. tassativamente regolate dalla legge;

b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

L'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è assunto nei limiti delle predette disposizioni di legge

Applicazione

La spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 5.570,00 è applicata sui codici Macroaggregati del Bilancio 2020, 2021 e 2022 annualità 2021, nel seguente modo:

Importo	Codifica gestionale		classificazione D.Lgs 118/11				
	(Cap./Art.)	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
€1774,60	530/102	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta – Trasporto ferroviario	10	1	1	103	U.1.03.02.02.001
€342,00	530/102	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta – Trasporto ferroviario (Fondo economale)	10	1	1	103	
€2.895,40	530/202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - TPL	10	2	1	103	
€558,00	530/202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - TPL (Fondo economale)	10	2	1	103	

Le somme impegnate comprendono € 900,00 da destinare al fondo economale.

Attenzione

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria⁴.

Il Direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 14 gennaio 2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 14 gennaio 2021	Il direttore generale Cesare Paonessa
----------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2020, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.

2 Art. 35 CCNL Area della dirigenza del 23/12/1999 "Trattamento di trasferta"

1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima località.

2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:

a) [...];

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate.

c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 11.

3. [...]

4. Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l'art. 38, commi 2 e ss., del presente CCNL.

5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 59.150 per il primo pasto e di complessive L. 118.300 per i due pasti.

Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.

Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

6. Gli enti individuano, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, particolari figure dirigenziali alle quali, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, viene corrisposta in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfettaria di L. 60.000 lorde.

Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al dirigente per l'espletamento dell'incarico affidato.

7. [...]

8. [...]

9. [...]

10. Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.

11. Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali.

12. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:

- [...] ed i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.

Gli enti integrano le percentuali di cui al presente comma in armonia con i criteri stabiliti dalle norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all'estero del personale civile delle amministrazioni dello Stato

13. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.

3 Art. 41 CCNL del 14/9/2000:

1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima località.

2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:

a) [...];

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di personale come segue:

- 1 classe . cuccetta 1 classe per i viaggi in ferrovia;
- classe economica per i viaggi in aereo;

c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 12;

d) [...].

3. [...]

4. Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art. 43, commi 2 e ss., [...].

5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L.43.100 per il primo pasto e di complessive L.85.700 per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.

Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

⁴ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; artt. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 3/2 del 29/09/2005; art. 9 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana